CAMERA DEI DEPUTATI N. 3946

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALTRITTI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti riduzione dell'imposta sugli spettacoli per le rievocazioni storiche

Presentata il 3 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole alleggerire la pressione fiscale sulle rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

Le rievocazioni storiche in Italia sono numerosissime: alcune di esse molto antiche, quasi mai interrotte e fedeli alla tradizione; altre sono state riprese dopo anni di sospensione e riproposte nel rispetto dei criteri che le ispirano e facendo riferimento a documenti storici.

Esse si differenziano da altre occasioni di festa per varie caratteristiche, quali: l'organizzazione di convegni, conferenze, mostre; il recupero di antichi mestieri e tradizioni; la partecipazione attiva e volontaria che crea aggregazione; la riscoperta di legami storici, che costituiscono un ordito su cui intrecciare nuove relazioni sociali, culturali, di cooperazione e collaborazione; un'occasione per avvicinare i giovani ai valori del passato e per tenere viva la memoria.

Il forte richiamo turistico di queste manifestazioni, importantissimo nella realtà odierna del nostro Paese, che ha necessità di rivalutare il proprio patrimonio storico-culturale, può conseguire un risultato anche di carattere economico e occupazionale con caratteristiche di continuità temporale e di diffusione sul territorio.

Si può affermare quindi che le rievocazioni storiche, attraverso la conservazione del passato, cercano di illuminare l'esperienza del presente e sono un prezioso veicolo per il recupero della memoria storica della nostra civiltà.

Attualmente grava su di esse un'imposta sugli spettacoli con aliquota pari al 16 per cento sull'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico: una pressione fiscale sproporzionata in un settore di vitale importanza per la società, l'economia e la cultura italiana.

Pertanto l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di diminuire l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli dal 16 per cento al 4 per cento, e inoltre di uniformare la nostra legislazione in materia con quella della quasi totalità dei Paesi europei.

La diminuzione dell'imposta consentirebbe una maggiore remunerazione alle organizzazioni, con possibilità di un più congruo autofinanziamento della gestione delle manifestazioni stesse.

Le minori entrate per l'erario in seguito a tale riduzione vengono recuperate con l'elevazione delle aliquote sui giochi e le scommesse da determinarsi con successivo decreto del Ministro delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, le parole: « rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari » sono soppresse.

2. Il numero 4 della tariffa annessa al citato decreto n. 640 del 1972 è sostituito dal seguente:

« *4*. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti ».

ART. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dalla presente legge si fa fronte con un corrispondente aumento delle aliquote sui giochi e sulle scommesse e sui proventi delle case di gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-3946
Lire 500